

**L'ARTICOLO 131-BIS C.P. AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
IRRAGIONEVOLE LA SUA MANCATA ESTENSIONE ALLA RICETTAZIONE
DI PARTICOLARE TENUITÀ EX ART. 648, COMMA 2, C.P.?**

Nota a [Tribunale di Nola, ord. 14 gennaio 2016](#) (pubblicata in G.U. il 14.5.2016)

di Serena Santini

***Abstract.** Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Nola chiama la Corte Costituzionale a pronunciarsi su una questione di legittimità che coinvolge la nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.: è illegittimo l'articolo 131-bis c.p. nella parte in cui non si estende alle ipotesi di ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 2, c.p., escluse dall'ambito di applicazione in ragione del superamento del limite edittale massimo fissato dalla norma? In attesa della pronuncia della Consulta, con il presente contributo si cercherà di offrire qualche spunto di riflessione in punto di (ir-)ragionevolezza di tale esclusione.*

SOMMARIO: 1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale. – 2. Il caso di specie. – 3. I profili di rilevanza della questione. – 4. La non manifesta infondatezza della questione. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, approda al vaglio della Corte Costituzionale, sollecitata sul punto dall'ordinanza del Tribunale di Nola in commento. A parere del giudice rimettente, l'art. 131-bis c.p. – ed in particolare la sua mancata estensione all'ipotesi circostanziata della ricettazione di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, c.p., sarebbe in contrasto con gli articoli 3 – *sub specie di principio di ragionevolezza e uguaglianza* – 13, 25 e 27 della Costituzione.

Prima di analizzare il caso *sub iudice*, può essere utile spendere qualche parola sui profili specifici dell'articolo 131-bis c.p. che vengono qui in rilievo. Come è noto, il primo comma dell'articolo in parola limita l'ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai "reati per i quali è prevista la pena detentiva **non superiore nel massimo a cinque anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena". Ai fini dell'individuazione del *quantum* di pena, la norma precisa al comma 4 come non si debbano considerare le

circostanze, fatta eccezione per le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione del massimo edittale, non si applica il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. Infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 131-*bis* c.p., **la causa di esclusione della punibilità può trovare applicazione "anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante", purché ovviamente siano rispettati i limiti edittali di pena di cui al primo comma.**

2. Il caso di specie.

Veniamo dunque alla **vicenda**. L'imputato veniva rinviato a giudizio per il reato di ricettazione *ex art. 648 c.p.*, "*per aver acquistato o comunque ricevuto*" **trentuno astucci** di certa illecita provenienza in quanto muniti di marchi e segni distintivi contraffatti. Il giudice di merito ritiene che, in considerazione della qualità e quantità dei beni oggetto di ricettazione, del loro scarso valore economico, della personalità dell'imputato e della condotta complessiva serbata da quest'ultimo, debba essere concessa la **circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 2, c.p.** Il giudice valorizza, in particolare, lo scarso valore venale della merce, la circostanza che tali beni fossero destinati alla vendita in un mercatino rionale e lo stato di incensuratezza dell'imputato. **I medesimi elementi inducono poi l'organo giudicante a ritenere che il caso di specie sia riconducibile ai casi di particolare tenuità di cui all'art. 131-*bis* c.p.**, norma che – peraltro – non può trovare applicazione in considerazione dello **sbarramento normativo** fissato dall'art. 131-*bis* c.p.: la ricettazione, ancorché attenuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 648 c.p. ha, infatti, massimo edittale pari a sei anni, così superando il limite di cinque anni fissato dall'art. 131-*bis* c.p.

A fronte di tale ostacolo, una volta accertata la sussistenza del fatto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, il Tribunale non avrebbe avuto altra scelta che condannare l'imputato per il reato a lui ascritto, potendo valorizzare la particolare tenuità unicamente nella fase di dosimetria della pena. Il Tribunale di Nola solleva allora **questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* c.p. per contrasto con gli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione "laddove, stabilendo che la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante, non estende l'applicabilità della norma all'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, del codice penale"**.

3. I profili di rilevanza della questione.

Evidente è la **rilevanza** della questione: atteso l'attuale sbarramento costituito dal limite massimo edittale di cinque anni ai fini dell'applicabilità dell'art 131-*bis* c.p., nel caso di specie sarebbe preclusa al giudice di merito ogni valutazione in termini di tenuità dell'offesa – avuto riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del

danno cagionato – potendo egli tutt'al più valorizzare il disvalore particolarmente tenue della condotta unicamente attraverso la commisurazione di una pena che si attesti sul minimo edittale (che nel caso della ricettazione di speciale tenuità è da individuarsi in 15 giorni ai sensi dell'art. 23 c.p.). Viceversa, l'eventuale declaratoria di illegittimità dell'articolo 131-*bis* c.p. nella parte in cui non si applica alle fattispecie di ricettazione di speciale tenuità consentirebbe al giudice *a quo* – verificata la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità – di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per particolare tenuità del fatto.

4. La non manifesta infondatezza della questione.

Quanto poi alla **non manifesta infondatezza** della questione prospettata, il Tribunale sottolinea in prima battuta **una irragionevole disparità di trattamento** tra le ipotesi di ricettazione attenuata, astrattamente gravi in quanto sanzionate severamente dal legislatore, che tuttavia in concreto si manifestano spesso come scarsamente offensive, e fattispecie incriminatrici di minor gravità poiché punite meno severamente dal legislatore – cui è dunque astrattamente applicabile l'art. 131-*bis* c.p. –, ma che in concreto si manifestano come seriamente lesive del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. L'ordinanza menziona, in proposito, sia delitti contro il patrimonio – caratterizzati dunque da una parziale omogeneità di beni giuridici tutelati – quali la truffa, il furto, l'appropriazione indebita; sia una ampia gamma di fattispecie incriminatrici caratterizzate da una diversità di bene giuridico – quali, a mero titolo esemplificativo, il favoreggiamento personale e reale *ex* artt. 378 e 379 c.p., l'assistenza agli associati, anche mafiosi, *ex* art. 418, comma 1, c.p., l'abuso d'ufficio *ex* art. 323 c.p., – che pur tuttavia assurgono, nella prospettata questione di legittimità, al ruolo di *tertia comparationis* alla luce dei quali valutare l'irragionevolezza dell'esclusione¹.

Tale disparità di trattamento, secondo la prospettazione del giudice rimettente, non sarebbe sorretta “**da valori rispondenti ad un principio di ragionevolezza legislativa**”. Irragionevole sarebbe, in particolare, **la scelta del legislatore** di ancorare al limite edittale massimo di cinque anni l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p.: ciò che si tradurrebbe, per l'appunto, nell'impossibilità di applicare la nuova causa di esclusione della punibilità **ad ipotesi che già nella previsione legislativa appaiono caratterizzate da particolare tenuità** e che, dunque, ben possono manifestarsi nel caso concreto come connotate da tutti i requisiti prescritti dall'art. 131-*bis* c.p. per la valutazione in termini di particolare tenuità del fatto.

Questa irragionevole disparità di trattamento si tradurrebbe in definitiva in una **lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge**: il giudice, in ragione dello sbarramento normativo costituito dal limite edittale massimo di cinque anni, si troverebbe nell'obbligo di sanzionare le condotte di ricettazione di particolare

¹ Cfr. ordinanza pagg. 3-4.

tenuità, ancorché manifestatesi nel caso concreto come di scarsa offensività, potendo viceversa considerare non punibili condotte “di pari o maggiore carica offensiva”.

Infine, il Tribunale di Nola rileva quella che potrebbe essere definita come una **irragionevolezza “sistematica”** dell’esclusione: la scelta del legislatore di ancorare l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità al massimo edittale, senza tener conto – “in modo sistematico” – dell’assetto complessivo delle singole fattispecie e del relativo trattamento sanzionatorio, sarebbe “arbitraria” oltretutto foriera di “difficoltà e storture nell’applicazione pratica”.

Alla prospettata violazione dell’art. 3 della Costituzione – *sub specie* di principio di ragionevolezza e uguaglianza – si aggiungerebbe poi, a parere del giudice rimettente, la **violazione del principio di offensività** ricavabile dagli articoli 13 e 25 della Costituzione e, in seconda battuta, del **principio di rieducazione della pena** di cui all’art. 27, comma 3, Cost., che sarebbe frustrato dalla percezione di una condanna inflitta come conseguente alla mera violazione di un precetto, benché concretamente inoffensiva di alcun bene giuridico.

4. Riflessioni conclusive.

La strada intrapresa dal Tribunale di Nola è tutta in salita, ma forse non è proprio implausibile.

Da un lato, è indubbio che una rapida panoramica delle sentenze della Corte Costituzionale in tema di ragionevolezza e cause di esclusione della punibilità mostra un atteggiamento di estremo *self-restraint* della Consulta che, per lo più, si astiene dall’intervenire in un ambito da sempre considerato come caratterizzato dall’ampia discrezionalità del legislatore, limitandosi ad effettuare un controllo in termini di razionalità interna della causa di esclusione della punibilità².

Tuttavia, sulla scia della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 236/2016³, che ha dato nuovo slancio a declaratorie di illegittimità costituzionale fondate sulla irragionevolezza intrinseca della fattispecie impugnata, sia consentita qualche riflessione di prima battuta – rinviando ad altra sede per più meditati commenti – sul quesito sottoposto all’attenzione della Consulta.

² In passato, la Corte è già stata chiamata a pronunciarsi sulle eccezioni di costituzionalità dirette ad ampliare l’area di operatività della causa di esclusione della punibilità di volta in volta impugnata attraverso l’inserimento di nuove ipotesi accanto a quelle già espressamente ricomprese nell’ambito di applicazione. L’analisi delle pronunce mostra come, per lo più, la Corte si sia espressa in termini di infondatezza della questione sulla scorta della considerazione per cui un’eventuale pronuncia diretta ad estendere l’ambito di operatività di una causa di esclusione della punibilità implicherebbe “*strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria*”, compito che viene ritenuto di pertinenza del legislatore. Per un’esaustiva panoramica sul punto, G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2012, p. 275 ss.

³ Al riguardo si veda F. VIGANÒ, [Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena](#), in questa Rivista.

Il massimo edittale di sei anni di reclusione previsto per le ipotesi di ricettazione attenuata *ex art. 648, comma 2, c.p.* non ha mai posto particolari problemi alla prassi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-*bis* c.p.: il vero strumento a disposizione nelle mani del giudice per valorizzare il disvalore particolarmente tenue delle condotte di ricettazione di particolare tenuità è sempre stato quello di valorizzare l'assenza di minimo edittale nel secondo comma, il che consente di commisurare pene detentive anche di durata molto bassa (purché al di sopra del limite minimo generale di 15 giorni ai sensi dell'art. 23 c.p.), normalmente sospese. La presenza di un massimo edittale molto elevato, non aveva, *allora*, alcuna diretta conseguenza negativa per chi beneficiasse dell'attenuante di cui al secondo comma.

Il **quadro è mutato**, però, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 131-*bis* c.p.: i sei anni previsti dall'art. 648, comma 2, c.p. diventano ora causa ostativa per un'eventuale pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto. Ed allora, è proprio **l'introduzione della nuova causa di esclusione della punibilità** a rendere manifesta **l'eccessività della pena massima di sei anni di reclusione**, in quanto **manifestamente sproporzionata rispetto a fatti che il legislatore stesso definisce di particolare tenuità**, e che per di più vengono in concreto riconosciute come tali dalla Corte di Cassazione solo ove il fatto risulti davvero di minima rilevanza penale e crei un modesto allarme sociale⁴; una sproporzione che, lungi dal rimanere priva di conseguenze pratiche come accadeva in passato, determina oggi – in seguito all'introduzione della nuova causa di non punibilità – una **irrazionalità di sistema**, oltreché **una irragionevole disegualianza** tra i fatti cui è in astratto applicabile l'art. 131-*bis* c.p.

Potrebbe allora obiettarsi che l'ordinanza stia, per così dire, sbagliando bersaglio, contestando la legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* c.p. anziché dello stesso art. 648, comma secondo, c.p., nella parte in cui prevede – appunto – una pena massima di sei anni di reclusione in contrasto con il principio di proporzionalità della pena desunto dagli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.

La scelta del Tribunale di Nola ci appare invece lungimirante: se avesse seguito questa strada infatti, e prim'ancora di qualsiasi altra obiezione, l'assenza di un valido *tertium comparationis* – ancorché da utilizzare solo per fornire alla Corte il quadro edittale con il quale sostituire "a rime obbligate" quello dichiarato incostituzionale, una volta rilevati i profili di illegittimità intrinseca della disposizione impugnata, secondo

⁴ Cfr. *ex multis*, a mero titolo esemplificativo, Cass., sez. II, 30 giugno 2016, n. 31886 (in cui la Corte di Cassazione ha escluso l'attenuante nel caso di ricettazione di un telefono cellulare in considerazione della capacità a delinquere del reo), Cass., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28689 (nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'attenuante con riferimento alla ricettazione di due autoradio di buona marca, una delle quali munita di telecomando); Cass., sez. II, 13 agosto 2007, n. 32832 (nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante con riferimento alla ricettazione di un solo assegno); Cass., sez. II, 21 dicembre 1996, n. 11113 (in tale circostanza la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante nell'ipotesi di venditore ambulante che venda alcuni capi di merce contraffatti).

quanto ora indicato dalla recentissima sent. 236/2016 – sarebbe stata causa certa di una declaratoria di inammissibilità della questione da parte della Consulta.

La manifesta sproporzione del massimo edittale previsto dall'art. 648, secondo comma, c.p. ci pare invece poter essere valorizzata nel quadro di una questione di legittimità costituzionale costruita proprio (ed esclusivamente) attorno ai suoi effetti preclusivi della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p.

È pur vero che esistono altre fattispecie – quali la banda armata, il sequestro di persona (a fini di eversione o, dopo la sentenza n. 68/2012, di estorsione) – per le quali il legislatore prevede una pena attenuata nei casi di particolare tenuità, e per le quali appare senz'altro ragionevole escludere l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p., in considerazione al rango particolarmente elevato del bene che, anche in quei casi, viene comunque offeso; di talché sarebbe certamente insostenibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra fattispecie astratte di particolare tenuità e necessaria applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. La previsione normativa di sottofattispecie attenuate di particolare tenuità nella cornice del medesimo tipo legale non è in sé ragione sufficiente per ritenere *sempre* irragionevole l'inoperatività della nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Ma le cose cambiano se pensiamo alla fattispecie ora all'esame. Il riconoscimento dell'attenuante di cui al 648, comma 2, c.p. – nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione – è circoscritto, nella quasi totalità dei casi, alle sottofattispecie “*di rilevanza criminosa assolutamente modesta, talvolta al limite della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza*”⁵. Sicché non pare affatto difficile (ed anzi, è in verità *assai agevole*) ipotizzare casi, come per l'appunto la ricettazione di qualche decina di astucci scolastici, senz'altro riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 648, comma 2, c.p., nei quali *inoltre* potrebbero facilmente apprezzarsi – in presenza, si badi bene, del requisito della non abitudine del comportamento e di tutti gli ulteriori indici di cui all'art. 131-*bis* c.p. diversi dal massimo edittale, il cui riscontro spetterà al giudice del caso concreto – la sussistenza dei requisiti per prescindere del tutto dalla pena.

Ed è in questi termini che, forse, **il quesito sollevato dal Tribunale di Nola non appare peregrino**. A fronte in effetti di un “diritto vivente” che esige requisiti stringenti per il riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 2, c.p., ben potrebbe essere ritenuto **manifestamente irragionevole** escludere *a priori* la possibilità, per i giudici del caso concreto, di dare rilievo a quella particolare tenuità, che già ne legittima il trattamento attenuato, anche in termini di non punibilità del fatto. Estendere l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. a tali ipotesi significherebbe semplicemente consentire ai giudici di merito di escludere la punibilità nei casi che, in concreto, si manifestino come immeritevoli di sanzione penale alla luce degli indici-criteri indicati dalla norma, ben potendo i giudici

⁵ Così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 105/2014 sull'interpretazione della fattispecie attenuata di cui al 648, comma 2, c.p. da parte della Corte di Cassazione.

continuare a sanzionare fatti che, ancorché sussunti nell'ambito di applicazione del comma 2, si rivelino come non particolarmente tenui ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Sotto diverso profilo, tale soluzione, peraltro, sarebbe in linea con la *ratio* della nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, individuata nella relazione illustrativa nell'obiettivo di espungere dall'area del penalmente rilevante *“quei fatti storici che ne appaiano “immeritevoli”*. Sotto questo profilo, pertanto, *l'irrelevanza del fatto contribuisce chiaramente a realizzare il sovraordinato principio dell'ultima ratio e, ancora più fundamentalmente, il principio di proporzione senza la cui ottemperanza la risposta sanzionatoria perde la sua stessa base di legittimazione”*⁶.

D'altro canto, la tecnica di intervenire su disposizioni di parte generale o di natura processuale attraverso **sentenze manipolative che di volta ne estendano (o, all'opposto) nel precludano l'applicazione a singole fattispecie criminose di parte speciale** non è certo avulsa dalla logica della Consulta. Si pensi, solo per fare un esempio proprio con riferimento all'ipotesi della ricettazione attenuata, alla sentenza n. 105/2014 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69 ult. comma c.p., nella parte in cui prevede(va) il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.⁷ La disposizione di parte generale è rimasta formalmente inalterata – così come potrebbe in ipotesi rimanere inalterata la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. –, e inalterata è rimasta la scelta di fondo compiuta dal legislatore con la 'stretta' contro i recidivi compiuta sottesa all'art. 69 ult. comma c.p.; ma per effetto di quella sentenza ne è stato **circoscritto l'ambito applicativo**, essendosene esclusa l'applicazione alla *singola* ipotesi della ricettazione attenuata, in ragione proprio della **manifesta irragionevolezza** (e della conseguente **manifesta sproporzionalità**) della sanzione che sarebbe risultata nel caso concreto dall'applicazione della regola legislativa a quella singola ipotesi delittuosa.

Né più né meno, in fondo, di ciò che ora il Tribunale di Nola sta chiedendo alla Corte.

Resterà da vedere quale sarà la risposta della Corte Costituzionale. Certo è che rassegnarsi all'idea che un soggetto incensurato che ricetti trentun portapenne non possa mai beneficiare della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, lascia davvero qualche perplessità.

⁶ Così la Relazione illustrativa a pag.5.

⁷ Negli stessi termini, Corte Cost. n. 106/2014 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, co. 3, c.p. (violenza sessuale di minore gravità), sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, c.p.